



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N. 25 del registro

Data 04 giugno 2015

Oggetto: Conferma esistenza di prevalenti interessi pubblici e modifica della destinazione d'uso giusta deliberazione n. 50 del 03/05/2005 dell'immobile sito in Misilmeri nella via Pietro Scozzari n. 24 "Palazzo Bonanno", riportato al n.c.t. al foglio 18, part. 3372 – 3373 – 3427.

L'anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di giugno, alle ore 15:50 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di ripresa, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:

1) Bonanno Giuseppe	Assente	11) Paganelli Giulia	Assente
2) Cerniglia Filippo	Presente	12) Romano Vincenzo	Presente
3) Cocchiara Agostino	Assente	13) Sanci Pietro	Presente
4) Coniglio Antonio	Presente	14) Strano Giusto	Assente
5) Cusimano Marika	Assente	15) Sucato Francesca	Assente
6) D'Acquisto Rosalia	Presente	16) Tripoli Roberta	Assente
7) Ferraro Elisabetta	Presente	17) Tripoli Salvatore	Presente
8) La Barbera Francesco	Presente	18) Tubiolo Antonino	Presente
9) Lo Franco Giusto	Assente	19) Vicari Giovanna	Presente
10)Lo Gerfo Giusto	Presente	20) Vicari Stefano	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 8

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza la dott.ssa Rosalia D'Acquisto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.-

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio

COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale

Proponente: Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, funzionario responsabile Area 4 Urbanistica - Dott.ssa Francesca Politi, funzionario responsabile Area 9 Controlli anticorruzione e gestione patrimonio

Servizio interessato: Area 4 Urbanistica - Area 9 Controlli anticorruzione e gestione patrimonio

Oggetto: Conferma esistenza di prevalenti interessi pubblici e modifica della destinazione d'uso giusta deliberazione n. 50 del 03/05/2005 dell'immobile sito in Misilmeri nella via Pietro Scozzari n. 24 "Palazzo Bonanno", riportato al n.c.t. al foglio 18, part. 3372 – 3373 – 3427.

Data: 21.05.2015

Pareri

Ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica

Li, 21.05.2015

Il Responsabile dell'Area 4 Urbanistica

F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica

Li,

Il Responsabile dell'Area 9 Controlli anticorruzione e gestione patrimonio

F.to: dott.ssa Francesca Politi

I funzionari responsabili dell'Area 4 Urbanistica e dell'Area 9 Controlli anticorruzione e gestione patrimonio

Premesso che:

- Il territorio del Comune di Misilmeri è stato interessato, nei decenni precedenti, da fenomeni massivi di abusivismo edilizio, le cui considerevoli proporzioni hanno condizionato negativamente lo sviluppo urbanistico locale secondo direzioni, trasformazioni e usi del territorio che avrebbero potuto seguire altre e ben più sostenibili modalità di crescita ed evoluzione.

In merito alle attività di repressione dell'abusivismo edilizio che il Comune di Misilmeri è chiamato ad assicurare, è utile menzionare i numeri che qualificano il fenomeno: 1163 sono, ad oggi, le pratiche di repressione dell'abusivismo edilizio riportate nel registro cronologico dell'Area 4 Urbanistica. Su di esse si sta procedendo alla verifica, della sanabilità degli abusi, incrociando i dati anche con quelli delle circa 8.600 pratiche di condono edilizio (L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03) presenti nei nostri archivi e non ancora definite e, contemporaneamente, si sta procedendo alle azioni di repressione previste per legge (Art. 31 D.P.R. 380/01) che vanno dall'emanazione dell'ordine di demolizione al verbale di inottemperanza (nei casi di mancata demolizione) fino all'acquisizione al patrimonio pubblico;

- Le numerose violazioni alle norme edilizie appena richiamate e l'applicazione delle relative sanzioni, adottate all'interno di un procedimento che, per legge (L. 47/85 oggi D.P.R. 380/2001 Testo unico sull'edilizia), conduce all'acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusivamente realizzate e delle relative aree di sedime, portano oggi alla necessità, insieme all'intensificazione dei controlli per prevenire e reprimere nuovi abusi, di avviare, se pur con grave ritardo, le procedure amministrative finalizzate alla definizione delle questioni pendenti, chiamando il Consiglio Comunale a determinarsi in merito alla demolizione ovvero all'utilizzazione per fini pubblici degli immobili abusivi già acquisiti (Art. 31 "Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali" D.P.R.380/2001).

- che in particolare nel caso della presente proposta di delibera ci si riferisce all'edificio sito in Misilmeri nella via Pietro Scozzari n. 24 "Palazzo Bonanno" già acquisito gratuitamente al patrimonio comunale, giusta nota di trascrizione numero 141 del 24.01.1994 e del quale il Comune risulta quindi legittimo proprietario.

che per l'immobile in oggetto si riassume quanto segue:

A) GLI ATTI DELLA REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

- 1) -in data 17.12.1990, la ditta Bonanno Vincenzo, con nota prot. n. 18213, presentava richiesta di concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 13 della legge47/85, per un edificio di civile abitazione a 6 elevazioni fuori terra;

- 2) -in data 04.4.1991, la precitata ditta presentava ricorso innanzi al TAR di Palermo avverso il silenzio rifiuto della pratica presentata ai sensi dell'art. 13 della legge 47/85, citata;
- 3) - in data 18.2.1992, il Sindaco pro tempore emetteva il diniego relativo alla richiesta di concessione edilizia, presentata ai sensi dell'art. 13 della legge 47/85, con nota n. 2636/92;
- 4) - in data 16.4.1992, la ditta proponeva nuovo ricorso innanzi al TAR di Palermo avverso il diniego relativo alla richiesta di concessione di cui sopra;
- 5) - in data 23.6.1992, la Commissione Straordinaria per la gestione del Comune emetteva la ingiunzione di demolizione n. 91, avente per oggetto fabbricato ad 8 elevazioni fuori terra;
- 6) - in data 2.8.1992, il legale della ditta Bonanno comunicava alla Commissione Straordinaria l'avvenuta presentazione del ricorso innanzi al TAR avverso la sopra citata ingiunzione di demolizione n. 91;
- 7) - in data 25.10.1992, veniva depositata al TAR di Palermo l'ordinanza n.1084, con la quale veniva accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento commissariale n. 91/92, citato;
- 8) - in data 20.5.1993, il Consiglio di Giustizia Amministrativa accoglieva l'appello proposto dall'Amministrazione Comunale avverso l'Ordinanza del TAR n. 1084/92;
- 9) - in data 24.1.1994, con nota n. 141, la Commissione Straordinaria pro tempore procedeva alla trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fabbricato ad 8 elevazioni fuori terra e del lotto su cui lo stesso insiste, individuato in Catasto al foglio di mappa 18, particella n. 1581;
- 10)- in data 9.8.1994 il Sindaco pro tempore comunicava alla ditta Bonanno la data in cui si sarebbe proceduto all'immissione in possesso, alla presenza delle Forze dell'Ordine;
- 11)- in data 26.8.1994 veniva comunicata alla ditta la sospensione temporanea delle operazioni di immissione in possesso, a seguito del sopravvenuto disposto normativo contenuto nell'ottavo comma dell'art. 4 della L.R. 17/94, che prevedeva la sospensione dei procedimenti amministrativi di repressione dell'abusivismo edilizio;
- 12)- in data 1.3.1995 la ditta Bonanno Vincenzo e figli presentava n. 9 istanze di sanatoria per le n. 9 unità immobiliari che costituiscono il fabbricato ad 8 elevazioni fuori terra in argomento, di cui n. 1 a nome di Bonanno

Vincenzo(piano terra), n. 5 a nome di Bonanno Giusto e n. 3 a nome di Bonanno Rosetta;

- 13)- in data 14.10.1996, la ditta Bonanno Vincenzo richiedeva all'Amministrazione comunale un certificato dal quale risultasse la non destinazione del bene per attività di pubblica utilità entro il 1.12.1994 (art. 39, comma 19, legge 724/94). Il superiore certificato non è mai stato rilasciato dall'Amministrazione;
- 14)-in data 18.12.1998, l'immobile veniva iscritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo a favore della ditta Bonanno che, come è stato accertato successivamente, aveva prodotto una certificazione falsificata. In conseguenza, il Conservatore, in data 15.2.2000, procedeva ad annullare la trascrizione del 1998 e d'ufficio con note n. 133 del 10.5.2000 e n. 147 del 4.4.2000 reiscriveva a favore del Comune l'immobile di cui sopra, a far data dal 1994, e denunciava l'interessato innanzi all'Autorità Giudiziaria competente;
- 15)- in data 20.2.2002, il Responsabile del Servizio Urbanistico, con nota prot. n.4129, esprimeva parere favorevole di compatibilità urbanistica circa la sussistenza del fabbricato abusivo, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 37/85, confermando i precedenti pareri espressi dalla Commissione Igiene Edilizia Comunale con verbali n. 13 del 30.3.2001 e n. 37 del 09.11.2001, relativamente all'arretramento della recinzione, entro i limiti di cui al progetto dell'edificio scolastico. Si precisa, al riguardo, che tale recinzione, costituita da un muro in cemento armato con sovrastanti pannelli metallici, era stata già realizzata, come evidenziato dal professionista incaricato del progetto di completamento della scuola, mensa e impianto di riscaldamento, in occasione della dichiarazione di cui all'art. 5 del R.D. 350/1895 chiesta dal Sindaco in data 4.4.2000, con nota prot. n.8685;
- 16)-in data 16.12.2002 veniva comunicato all'interessato il parere espresso dal responsabile del Servizio Urbanistico, in uno alle richieste di integrazione documenti congrui, oblazione e versamento del contributo di concessione per ogni singola istanza di sanatoria;
- 17)- in data 24.2.2003, veniva trasmesso al Comune il ricorso promosso innanzi al TAR da parte della ditta Bonanno Giusto, avverso il calcolo del conguaglio di oblazione relativamente alle 5 istanze di sanatoria presentate a nome dello stesso;
- 18) prot. n. 13462 del 02.05.2005, oggetto: “diniego domanda di concessione edilizia in sanatoria, presentata ai sensi dell'art. 39 della L. 724/94, relativa ad una unità immobiliare sita in Misilmeri Via P.Scozzari piano sesto, ricadente sulla p.la 1581/d del foglio 18 di questo territorio Comunale. (Macaluso Pietra, Bonanno Giusto, Bonanno Rosetta);

19) prot. n. 13463 del 02.05.05 – oggetto “diniego domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata ai sensi della L. 724/94 relativa ad una unità immobiliare piano settimo ...” (A: Macaluso Pietra, Bonanno Giusto, Bonanno Rosetta);

20) Verbale di deliberazione della Commissione Straordinaria – con immediata esecuzione – n. 50 del reg. del 03.05.2005, oggetto: Presa d’atto provvedimenti di diniego relativi a n. 9 domande di concessione in sanatoria ex legge 724/94, già di proprietà della ditta Bonanno. Reiterazione della procedura di acquisizione dell’opera e del sedime ed immissione in possesso. Destinazione opera ai sensi del c. 5, art. 7, della legge 28.02.1985, n. 47;

B) DATI INERENTI IL FABBRICATO:

Edificio sito in Misilmeri nella via Pietro Scozzari n. 24 composto da otto piani fuori terra adibito a civile abitazione riportato al n.c.t. al foglio 18, part. 3372 – 3373 – 3427 di sup. Coperta m.q. 319,80 e di volume mc.7405,41.

Piano Terra:

Lato: Sx S. c. mq. 147,50 Magazzino;

Lato: Dx S. c. mq. 131,70 Magazzino;

Piano Primo:

Lato: Sx S. c. mq. 117,80 Civile Abitazione;

Lato: Dx S.c. mq. 117,80 Civile Abitazione;

Piano Secondo:

Lato: Sx S. c. mq. 117,80 Civile Abitazione;

Lato: Dx S.c. mq. 117,80 Civile Abitazione;

Piano Terzo:

Lato: Sx S. c. mq. 117,80 Civile Abitazione;

Lato: Dx S.c. mq. 117,80 Civile Abitazione;

Piano Quarto:

Lato: Sx S. c. mq. 117,80 Civile Abitazione;

Lato: Dx S.c. mq. 117,80 Civile Abitazione;

Piano Quinto:

Lato: Sx S. c. mq. 117,80 Civile Abitazione;

Lato: Dx S.c. mq. 117,80 Civile Abitazione;

Piano Sesto:

Lato: Sx S. c. mq. 117,80 Civile Abitazione;

Lato: Dx S.c. mq. 117,80 Civile Abitazione;

Piano Settimo:

S. c. mq. 217,77 Civile Abitazione;

C) RELAZIONE AMMINISTRATIVA

A causa della natura abusiva dell'opera, giusta nota di trascrizione numero 141 del 24.01.1994 del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fabbricato, il Comune risulta legittimo proprietario.

Invero, in data 18 dicembre 1998, l'immobile veniva riscritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo a favore della ditta Bonanno.

Successivamente, accertata la produzione di una certificazione falsa, il Conservatore dei Registri Immobiliari, in data 15 febbraio 2000, procedeva ad annullare la trascrizione del 1998 e, d'ufficio, con note n. 133 del 10 maggio 2000 e n. 147 del 4 aprile 2000, riscriveva a favore del Comune l'immobile di cui sopra, a far data dal 1994, e denunciava l'interessato innanzi all'Autorità giudiziaria competente.

Nelle more dei tempi di rilascio dei provvedimenti sopra indicati, venivano presentate nove istanze di sanatoria edilizia di cui una a nome di Bonanno Vincenzo, cinque a nome di Bonanno Giusto e tre a nome di Bonanno Rosetta.

A tal fine, la Commissione Straordinaria pro tempore, con atto deliberativo n. 1 del 13 gennaio 2003, conferiva un incarico di consulenza tecnico/giuridica all'ing. Giuseppe Piazza, relativo allo stato di fatto e di diritto delle predette n. 9 istanze in sanatoria onde potere assumere le determinazioni consequenziali.

L'esito della consulenza tecnico/giuridica del professionista incaricato, evidenziava:

1. L'inconcedibilità del rilascio della concessione in sanatoria, presentata dai signori Bonanno Vincenzo, Bonanno Giusto e Bonanno Rosetta;
2. l'emissione del conseguenziale provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria;
3. la reiterazione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e del sedime, nonché la relativa immissione in possesso.

Con atto deliberativo n. 50 del 3 maggio 2005, la Commissione Straordinaria dichiarava, tra l'altro, ai sensi della legge 47/85 "l'esistenza di prevalenti interessi pubblici", destinando l'opera ad edilizia scolastica.

Con ordinanza n.35 del 27 settembre 2005, il Coordinatore pro tempore dell'Ufficio Tecnico Comunale ordinava a tutti gli occupanti del palazzo abusivo di rilasciare l'edificio entro e non oltre 180 giorni dalla notifica della stessa, con avvertenza che, decorso infruttuosamente il predetto termine, si sarebbe proceduto allo sgombero coattivo con l'ausilio della Forza Pubblica.

L'ordine di rilascio dell'immobile veniva inoltre reiterato con ulteriori ordinanze, tra le quali l'ordinanza n. 48 del 19 dicembre 2006 e l'ordinanza n. 10 del 23 febbraio 2007.

Il giorno 26 febbraio 2007, alla presenza delle Forze dell'Ordine, avevano inizio le operazioni di sgombero del palazzo abusivo che tuttavia venivano, nel corso della giornata, sospese per motivi di ordine pubblico, previa richiesta degli occupanti delle singole unità abitative.

La sospensione delle operazioni di sgombero e il rinvio delle stesse veniva richiesta dagli occupanti, essendo in corso due giudizi, l'uno promosso dagli

stessi occupanti innanzi al CGA per la Regione Siciliana, e l'altro pendente innanzi al Presidente della Regione Siciliana.

Tuttavia, i giudizi promossi contro il Comune dalle controparti Bonanno Giusto e Bonanno Rosetta, innanzi agli Organi di Giustizia Amministrativa, si concludevano tutti con esito favorevole per il Comune.

La Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. Del 30 luglio 2012 a seguito dello scioglimento degli organi elettivi del Comune, provvedeva ad identificare, per il tramite del Corpo di Polizia Municipale, i componenti dei nuclei familiari che attualmente risiedono nell'immobile, rivolgendo loro formale invito a non versare somme di denaro ai congiunti della ditta costruttrice, a causa della carenza di titolarità del diritto di proprietà della stessa.

I detti nuclei familiari, più volte, venivano convocati presso la Casa Comunale ed invitati a rilasciare volontariamente gli appartamenti occupati e, comunque, a versare nelle casse comunali l'importo del canone di locazione a titolo di indennità di occupazione.

Ad oggi lo stato dell'occupazione dell'immobile in oggetto e i nominativi degli occupanti risultano essere quelli elencati nella nota prot. n° 15099 del 19/05/2015 redatta da firma del Comandante dei Vigili Urbani Dott. Giuseppe La Barbera, rettificata con nota prot. n.1598 del 21.05.2015, allegata alla presente proposta di deliberazione.

L'ufficio tecnico del Comune, con nota del 9 maggio 2014 prot. n.14963, ha quantificato l'indennità di occupazione abusiva in €300,00 mensili, ad esclusione dell'appartamento che occupa l'attico dell'immobile il cui importo è stato determinato in €. 450,00 mensili.

Considerato che ogni tentativo di composizione bonaria della fattispecie, non ha avuto esito, al fine di tutelare le ragioni del Comune, nelle more della ripresa delle operazioni di sgombero del palazzo abusivo di cui trattasi, la Commissione straordinaria, con deliberazione n. 19 del 7 maggio 2014, ha ritenuto di attivare le procedure di costituzione in mora, nelle forme di legge, nei confronti degli occupanti sine titolo delle singole unità immobiliari, per esperire le procedure di recupero delle attuali e pregresse indennità di occupazione abusiva.

A tal fine è stato conferito incarico ad un legale, per l'espletamento delle predette procedure.

In atto è pendente un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese, che miri all'accertamento dell'occupazione abusiva nonché al pagamento dell'indennità di occupazione sine titolo di cui sopra è cenno, la cui udienza è fissata per il 29/06/2015.

- **Rilevato che** il Dipartimento reg.le Urbanistica è intervenuto in merito alla verifica dello stato delle procedure repressive degli abusi edilizi accertati, evidenziando come “il trasferimento automatico dell'immobile abusivo al patrimonio comunale, implica un danno erariale, nell'ipotesi

che gli immobili siano rimasti in uso, agli stessi responsabili dell'abuso, a titolo gratuito”;

Preso atto della volontà della Amministrazione Comunale, nelle more della conclusione dei procedimenti giudiziari, di utilizzare il predetto immobile, anche al fine di non arrecare ulteriore danno erariale all'Ente;

- che in particolare allo stato attuale risultano occupati sine titolo n.8 appartamenti, oltre che il piano terra occupato da beni mobili, mentre risultano liberi n. 5 abitazioni;

Preso atto che per l'attuale destinazione ad Edilizia scolastica, non consente un diverso utilizzo a meno che il Consiglio Comunale non modifichi tale destinazione;

-
Preso atto che con nota n.11864 del 20.05.2015 il Responsabile dell'Area 4 “Urbanistica” ha relazionato in merito , concludendo che la destinazione ad edilizia scolastica necessiterebbe di un progetto di adeguamento agli standard di legge;

Tutto ciò premesso;

Sottopongono all'esame del Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate

- Confermare l'esistenza di prevalenti interessi pubblici sull'immobile sito in Misilmeri nella via Pietro Scozzari n. 24 denominato “Palazzo Bonanno”, riportato al n.c.t. al foglio 18, part. 3372 – 3373 – 3427 e facente parte del patrimonio comunale ai sensi dell'art.3 comma 5 del D.P.R. 380/2001;
- Modificare la destinazione d'uso attuale del fabbricato ovvero “edilizia scolastica”, stabilita dalla deliberazione n. 50 del 03/05/2005, e destinarla a edilizia pubblica residenziale e a uffici pubblici;
- individuare le attività di pubblica utilità compatibili con la zona omogenea cui riferire la destinazione d'uso dell'immobile (comma 3° art. 10 L.R. N. 37/85 e s.m.i.);
- mantenere il manufatto edilizio in questione nella disponibilità del patrimonio comunale, demandando all'Amministrazione attiva la destinazione d'uso specifica delle singole unità immobiliari del fabbricato;
- Confermare l'indennità di occupazione sine titolo da porre a carico degli occupanti nella misura già determinata;
- Concedere l'uso abitativo in locazione in favore dei soggetti che occupano attualmente alcune unità immobiliari dell'immobile (vedi nota allegata) a condizioni che detti soggetti non dispongano di altre soluzioni abitative;
- Stabilire che il canone di locazione sia determinato dall'Ufficio in base alle quotazioni di mercato.

Allegati: nota prot. n° 15099 del 19/05/2015 redatta da firma del
Comandante dei Vigili Urbani Dott. Giuseppe La Barbera

I proponenti

F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

VISTO: IL SINDACO
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

F.to: dott.ssa Francesca Politi

Si dà atto della presenza in aula del Sindaco dott.ssa Rosalia Stadarelli e degli Assessori Di Fede Anna Lucia , Ferrara Fabrizio, Ferraro Elisabetta e Mini Filippo.

Il **Presidente** pone in trattazione l'argomento iscritto al n. 6 dell' o.d.g., avente per oggetto: «Conferma esistenza di prevalenti interessi pubblici e modifica della destinazione d'uso giusta deliberazione n. 50 del 03/05/2005 dell'immobile sito in Misilmeri nella via Pietro Scozzari n. 24 “Palazzo Bonanno”, riportato al n.c.t. al foglio 18, part. 3372 – 3373 – 3427».

- Chiesta e ottenuta la parola l'Assessore **Ferraro Elisabetta**, illustra la proposta spiegando che si tratta di una costruzione abusiva acquisita dal Comune e che l'intendimento dell'Amministrazione Comunale è quella di utilizzarla in parte come uffici pubblici e in parte come abitazione da locare.

Il **Presidente** constatato che nessun Consigliere chiede di intervenire, pone a votazione la proposta la quale viene approvata ad unanimità dei voti, espressi per alzata e seduta, dai 12 Consiglieri presenti e votanti.

Pertanto,

visto l'esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;

Il Consiglio Comunale

Preso in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Conferma esistenza di prevalenti interessi pubblici e modifica della destinazione d'uso giusta deliberazione n. 50 del 03/05/2005 dell'immobile sito in Misilmeri nella via Pietro Scozzari n. 24 “Palazzo Bonanno”, riportato al n.c.t. al foglio 18, part. 3372 – 3373 – 3427 », predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dall'arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, responsabile dell'Area 4 Urbanistica, in ordine alla regolarità tecnica;

dalla dott.ssa Francesca Politi, responsabile dell'Area 9 Controlli anticorruzione e gestione patrimonio, in ordine alla regolarità tecnica;

Delibera

- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Conferma esistenza di prevalenti interessi pubblici e modifica della destinazione d'uso giusta deliberazione n. 50 del 03/05/2005 dell'immobile sito in Misilmeri nella via Pietro Scozzari n. 24 "Palazzo Bonanno", riportato al n.c.t. al foglio 18, part. 3372 – 3373 – 3427», il cui testo si intende interamente ritrascritto.-

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL PRESIDENTE

F.to: dott.ssa Rosalia D'Acquisto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: sig. Pietro Sanci

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

| in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale li, 16.06.2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'albo pretorio dal 16.06.2015 al 01.07.2015
Defissa il 02.07.2015

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 16.06.2015, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
